



# ***CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO***

## ***Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero***

***APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 37  
DEL 28/06/2010***

***MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 58 DEL  
26/10/2011***

***CON LE INTEGRAZIONI DI CUI ALL' ATTO DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N° 6 DEL 07/08/2012***

# TITOLI - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento, in attuazione del DPR 10.9.1990 n.285 e del Regolamento in materia di attività funebri approvato dalla Regione Marche con deliberazione n° 3/2009 a seguito della L.R. n° 3/2005, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale. Tali servizi sono quelli relativi:

- alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi
- ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi;
- alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata;
- alla loro vigilanza;
- alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:**

- per concessionario: il soggetto che sottoscrive la concessione, come indicato all'art. 68 comma 1 e 69 comma 3 e 4.
- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre
- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione
- per loculo areato il loculo tecnologico favorente la scheletrizzazione
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba..
- per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo
- per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).
- per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto
- per resti mortali : gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione;

## **ART. 2 - COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite il personale e gli Uffici comunali preposti e le ditte concessionarie o appaltatrici dei servizi particolari.

## **ART. 3 - RESPONSABILITA'**

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

## **ART. 4 - SERVIZI A PAGAMENTO**

1. I servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 88 del presente regolamento.
2. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
3. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
  - il coniuge,
  - i figli;
  - i genitori;
  - altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
  - In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

## **ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio
2. Presso il Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 e copia del presente regolamento.
3. Sono inoltre tenuti visibili al pubblico l'orario di apertura e chiusura, l'elenco dei campi e delle singole fosse soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, o in quello successivo, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

**ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

**ART. 7 - PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. Per il periodo di osservazione si rinvia alla normativa di cui al Capo II del DPR 10.09.1990 N.285 e dall'art. 21 del Regolamento Regionale.

**CAPO 2 - FERETRI**

**ART. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al DPR 10.09.1990, n. 285.

**ART. 9 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI**

1. Spetta all'addetto al trasporto del cadavere verificare che lo stesso sia eseguito secondo la normativa vigente nazionale e regionale. In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

**ART. 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per le salme di persone sconosciute la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

**CAPO 3 - TRASPORTI FUNEBRI**

**ART. 11 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE**

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica. Al fine di limitare il disagio ai dolenti ed accelerare il rilascio di tale autorizzazione si stabilisce che l'autorizzazione venga rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile unitamente all'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

**ART. 12 - TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato con provvedimento del Sindaco o suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.
3. Alla ordinanza è allegato il nulla osta del Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di tecnici sanitari da lui delegati. L'ordinanza di autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
4. I feretri provenienti da altri Comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica ordinanza del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati ai sensi dell'art. 14 comma II, se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario, e dietro pagamento del diritto fisso.

**ART. 13 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

**ART. 14 - TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO**

Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli art. 27,28, 29 del DPR 285/1990.

**ART. 15 - TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune – da o per l'estero - di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato rispettivamente dal Sindaco o dall'autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 DPR 285/1990. Non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

### **ART. 16 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il prescritto periodo o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita..
2. Il Sindaco può, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, autorizzare il trasporto differito all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri .Tali trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e sono subordinati al pagamento della normale tariffa.

### **ART. 17 - REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI**

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/90 n.285.
2. Per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre di cui all'articolo 7 della legge regionale Marche è rilasciata dal Comune alle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 15 del Regolamento Regionale. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. E' facoltà dell'Amministrazione provvedere a regolamentare il rilascio di tale autorizzazione.
4. E' fatto divieto alle imprese:
  - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione nei luoghi di cura e di degenza;
  - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi ricevuti;
  - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

### **ART. 18 - TRASPORTI GRATUITI O A PAGAMENTO**

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a carico del Comune per le salme di persone che siano riconosciute indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; lo stato di indigenza è accertato e dichiarato dal Sindaco.
2. La gratuità comprende il trasporto della salma dal luogo del decesso al campo di inumazione, il feretro e gli oneri relativi ai diritti di stato civile, sanitari, cimiteriali e per il disbrigo delle pratiche funerarie.
3. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al Cimitero a ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.
4. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

5. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, dei veicoli urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
6. Il trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, anche eventualmente al di fuori del Comune presso il quale è avvenuto il decesso, per l'espletamento del periodo di osservazione, è effettuato previa comunicazione dell'impresa funebre:
  - all'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale è avvenuto il decesso e del Comune cui è destinata la salma;
  - all'ASUR;
  - al gestore della struttura cui è destinata la salma, se diversa da abitazione privata.

#### **ART. 19 - ORARI E MODALITA'**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. L'ufficio comunale fisserà l'ora dei funerali dandone avviso in tempo congruo al custode del Cimitero ed al Responsabile del servizio trasporti.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali non prima di quindici minuti rispetto all'ora fissata.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri documenti eventualmente occorrenti.
5. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali da restituire al vettore o al Comune di provenienza.

#### **ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI**

I carri funebri dovranno avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia

#### **ART. 21 - RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio . Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

## **T I T O L O I I - S E R V I Z I N E L C I M I T E R O**

### **CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 22 - VIGILANZA**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101, 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero competono al Sindaco, che li esercita con i mezzi e le modalità previsti dal presente regolamento.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici nonché le operazioni di esumazione ed estumulazioni e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del DPR 285/1990.
4. Il Responsabile del servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **ART. 23 - REPARTI NEL CIMITERO**

Nell'interno del Cimitero possono essere previsti reparti individuati dal Piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di ceneri, resti ed ossa di persone non appartenenti ad alcuna religione e religione diversa da quella cattolica o a comunità straniera qualora questi ne facciano richiesta.

#### **ART. 24 - AMMISSIONE NEL CIMITERO**

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - i cadaveri delle persone morte anche fuori dal territorio comunale e qualunque ne fosse in vita la residenza, qualora abbiano sepolto nel Cimitero un ascendente o discendente di primo grado o un collaterale di secondo grado, oltre naturalmente al coniuge.
  - i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
  - i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/1990;
  - i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;
  - i cadaveri di persone anziane precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito al ricovero presso case di cura di altri Comuni.
2. Gli arti anatomici ed i prodotti abortivi vengono di norma cremati, semprechè sia accessibile idoneo impianto ovvero sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.



## CAPO 2 - COSTRUZIONE CIMITERI - PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

### **ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e quinquennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990 (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73) e all'art. 6 del Regolamento Regionale.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi il Cimitero può avere anche aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari, e per collettività.
4. **Il Comune di Porto Sant'Elpidio intende avvalersi della tecnica di tumulazione su loculi aerati che assicura la scheletrizzazione in tempi brevi. A tal fine potrà applicarla sia ai loculi di nuova costruzione che a quelli di recupero nella parte già edificata.**
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, di monumenti e di lastre di chiusura, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR. 285/1990.
6. I progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri devono essere redatti in conformità alla norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285/1990.

### **ART. 26 - PIANO CIMITERIALE**

1. Il Piano Cimiteriale è adottato dal Consiglio Comunale e recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - dell'andamento medio della mortalità dell'area di propria competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le rotazioni attuali di posti salma di sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di colombari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibile nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in relazione ai periodi di concessione e a sistemi tariffari adottati;
  - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione;
  - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e restauro.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare in una planimetria in scala 1 a 500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale depositata presso l'Ufficio competente. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati apportati modifiche o ampliamenti.

5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

### CAPO 3 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### **ART. 27 - INUMAZIONE**

1. Le inumazioni in campo comune possono essere:
  - Inumazioni ordinarie decennali;
  - Inumazioni straordinarie quinquennali o biennali a seguito di estumulazioni;
  - Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni;
  - Inumazioni ordinarie di arti.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
3. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 28 - ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI**

1. Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere conformi alle misure, al colore ed ai materiali autorizzati di volta in volta, in relazione alle esigenze di uniformità nel Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri.
3. Le iscrizioni nelle lapidi saranno limitate come al successivo art. 56.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o di incuria, o abbandono da parte dei soggetti interessati, il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai sensi del successivo articolo 55 comma 2.

#### **ART. 29 - TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o colombari - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
4. Le iscrizioni nelle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole ed alla fotografia del solo defunto.
5. Sarà consentita la asportazione, da parte dei marmisti e previa autorizzazione, delle lastre di chiusura dei loculi, per la durata massima di cinque giorni, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi autorizzati.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

### **ART. 30 - DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente posto in apposito loculo o tomba comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a per coloro che richiedono l'uso di un'area disponibile allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
  - b per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c per coloro che hanno presentato domanda per la concessione di un loculo individuale e lo stesso non fosse disponibile al momento per mancanza dell'Amministrazione;
  - d nel caso di salme da tumulare in loculi già in concessione alla famiglia, ove occorre procedere preventivamente alla riduzione di quelli presenti nel loculo;
  - e in caso di sospensione del seppellimento di una salma in tomba collettiva a causa dell'insorgere di controversie sul diritto al seppellimento, secondo quanto previsto dall'art. 71;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, per un massimo di due anni, rinnovabile eccezionalmente per un altro anno.
4. Il canone di utilizzo è calcolato, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà ad inumare la salma in campo comune o loculo areato.
8. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.
9. Il deposito provvisorio è consentito anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

## **CAPO 4 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 31 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite nel campo comune in attività in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo o in alternativa, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio, in loculi areati per un periodo massimo di cinque anni,
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto.

### **ART. 32 - AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. In occasione della commemorazione dei defunti è pubblicato all'Albo cimiteriale l'elenco dei campi ed eventualmente di singole fosse, per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria .
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo.

### **ART. 33 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. Le salme possono essere esumate prima della scadenza ordinaria, per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia; può essere altresì autorizzata dal Sindaco, a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sede o per cremazione. **Non è comunque consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa o loculo dello stesso cimitero.**
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/1990.

### **ART. 34 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, che verrà esposta all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. Se le salme risultano non in condizioni di completa mineralizzazione sono avviate:
  - per l'inumazione in campo comune o in loculo aerato, previa apertura della cassa di zinco
  - a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
3. Il trattamento prestabilito dei resti mortali (gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione) decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03, per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di disposizione scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro cremazione e successiva destinazione al cinerario comune. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione. L'informativa deve essere presente almeno 6 mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento nei contratti di concessione e nei subentri verrà esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione

5. Nel caso della tumulazione, è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
6. Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in:
  - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio Cimiteriale.

#### **ART. 35 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Il Sindaco può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del servizio igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. E' consentita la traslazione delle salme all'interno del Civico Cimitero al fine di ravvicinamento di coniugi o parenti anche nel caso di salme già tumulate.. Tali traslazioni avverranno a richiesta e saranno onerose per i richiedenti, applicandosi le tariffe di cui all'art. 88 al presente Regolamento. Il Richiedente, nella domanda di traslazione dovrà dichiarare di retrocedere a favore del Comune il loculo già avuto in concessione che verrà liberato a seguito della traslazione. Al loculo retrocesso si applicano le tariffe di cui all'art. 88 del regolamento, così come ai nuovi loculi concessi.. E' esclusa la possibilità di accettare salme già tumulate in Cimiteri di altri Comuni solo relativamente ai loculi individuali. Per le cappelline gentilizie si applicherà quanto previsto dall'art. 70 del presente Regolamento..
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 12.

#### **ART. 36 - RACCOLTA RESTI MORTALI**

1. Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.
2. Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Sindaco, prima dell'inizio delle operazioni, e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa.

#### **ART. 37 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione.
3. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombaro o tomba di famiglia.
4. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

5. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarli.
7. Le croci, le lapidi ed i copritomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
8. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico.

## **CAPO 5 - CREMAZIONI**

### ***ART. 38 - AUTORIZZAZIONE***

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per la cremazione di un cadavere è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

### ***ART. 39 - URNE CINERARIE***

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.
5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente è possibile l'affidamento agli eventi titolo delle ceneri come indicato nel successivo art. 49.

### ***ART. 40- INUMAZIONE DELLE CENERI***

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.
2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.

3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale.
4. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio .
5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.
6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.
8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza , max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.
9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

#### **ART. 41- FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE**

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:
  - disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
  - dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ).

#### **ART. 42- RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;



d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

**ART. 43- SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE**

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art.3 lett.d) L.n. 130/2001
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali..
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

**ART. 44- MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Il Comune tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che
  - sono decedute nel territorio del Comunale;
  - sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
  - sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
  - aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
3. Il comune autorizza la dispersione, oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
  - in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
  - nei corsi d'acqua e nei fiumi;
  - in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
  - fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
4. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua e nel mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti, in aree individuate dal Comune.
5. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

**ART. 45- DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE**

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.

2. Presso il cimitero possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

#### **ART. 46- COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal territorio Comunale, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, anche per le ceneri
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati .
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

#### **ART. 47- FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE**

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Porto Sant'Elpidio;
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

#### **ART. 48- TARIFFA**

- E' prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :
- a) dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
  - b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di eventuale targa commemorativa all'interno del cimitero
  - c) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di eventuale targa commemorativa all'interno del cimitero

#### **ART. 49- AFFIDAMENTO CENERI AI FAMILIARI DEI DEFUNTI**

1. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia;
- l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'A:C;
- la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
- il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'A.C. eventuali variazioni del luogo di conservazione.

## **CAPO 6 - POLIZIA DEL CIMITERO**

### **ART. 50 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **ART. 51 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi. Ai portatori di handicap con impossibilità a deambulare, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo dei veicoli.
2. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
  - tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
  - fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
  - vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
  - eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
  - ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;

- trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
  - L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
3. All'interno del Cimitero è vietato:
- a) fumare, consumare cibi, correre e tenere contegno chiasoso;
  - b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
  - d) calpestare o danneggiare aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio e l'assenso dei familiari interessati;
  - f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - g) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto.
  - h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale.
  - i) l'ingresso ai minori di anni 10 se non accompagnati da adulti
  - j) chiedere l'elemosina; fare attività di questua senza autorizzazione dell'Ufficio il quale determina il luogo e l'ora.
4. Tali divieti in quanto applicabili si estendono nella zona immediatamente antistante il Cimitero. In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
5. Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **ART. 52 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE**

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.
6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

7. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

#### **ART. 53- EPIGRAFI**

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
3. E' consentita l'apposizione di una foto per ogni defunto contenuta in un rettangolo di 15 cm in altezza e di 10 cm di base. I caratteri utilizzati dovranno avere le stesse caratteristiche e dimensioni di quelli utilizzati nel primo ampliamento (angolo sud – ovest) dell'area cimiteriale. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.
5. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
6. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
7. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
8. E' consentito soltanto l'apposizione sulla lapide di un vaso portafiori con una sporgenza massima di 15 cm. Non è consentita l'installazione di mensole.
9. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera

#### **ART. 54 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)**

1. La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 180 x 60 per le sepolture singole; di cm 100 x 50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale all'atto della realizzazione del monumento.
3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 130 dal piano del terreno per le sepolture comuni; entro cm 80 dal piano del terreno nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
4. Almeno il 40% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile dovrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di mt. 1.30, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.

5. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

***. ART. 55 - RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE***

1. Tutti i monumenti funebri, comprese le lapidi, devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 2,5 in altezza.
2. La ditta esecutrice, per poter operare nel Cimitero dovrà sottoscrivere il Codice di Comportamento allegato al presente Regolamento.
3. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della A.C. sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico dell'esecutrice.
4. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la violazione al codice di comportamento e verrà sanzionata con le norme ivi previste, e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

***ART. 56- TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE IN AREE CIMITERIALI***

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale.
2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione dei tre giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei tre giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 29 ottobre al giorno 5 novembre), o comunque indicati da apposito provvedimento dirigenziale preventivamente affisso alla bacheca del cimitero. Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.
3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere comunicato all'Ufficio Cimiteriale mediante fax o email trasmesso almeno 24 ore prima del loro inizio. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da effettuare, quale posa in opera di provvisorio, posa in opera di nuova tomba etc., la data e l'ora della realizzazione, nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.
4. L'Ufficio preposto potrà disporre il rinvio delle attività per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con le ordinarie o straordinarie pratiche funebri, comunque non oltre la settimana dalla data indicata dall'Esecutrice.
5. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio delle attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste ultime da comunicare con uguale tempestività.

**ART. 57 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

1. I mezzi di trasporto delle ditte accreditate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.
2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non avvenisse l'Ufficio preposto ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.
3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte dell'Ufficio preposto.
4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.
5. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commessole, nel rispetto delle norme di sicurezza.
6. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.
7. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata all'Ufficio preposto, che potrà interdire l'impiego anche in via temporanea.

**ART. 58- RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti. Il Comune deve prevedere nel piano cimiteriale idoneo locale per la celebrazione di riti civili e religiosi di qualsiasi confessione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

**ART. 59- ATTIVITÀ DI RIVENDITA DEI FIORI**

1. Il PRG del Cimitero individuerà le aree destinate alla vendita di fiori.

2. Per l'assegnazione in concessione delle aree si provvederà con procedura aperta applicando la normativa vigente regionale e comunale in materia di Commercio.
3. I rivenditori di fiori e lumi debbono occupare il solo spazio di lavoro loro assegnato, senza oltrepassarne i limiti, e tenerlo in ordine e pulito.
4. Ai trasgressori recidivi può essere imposta la sospensione dell'attività /o la revoca della concessione.



### **ART. 60 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti, e provvederà per la loro distruzione.

### **ART. 61 - MATERIALE ORNAMENTALE**

1. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **TITOL III - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO**

### **CAPO 1 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **ART. 62 - ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Sindaco.
3. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 51 in quanto compatibili.

#### **ART. 63 - PROGETTI PER COSTRUZIONI**

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia potranno essere realizzati solo dopo il rilascio del **permesso a costruire in cui verrà** definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.
3. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. I concessionari delle aree o delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
5. Nella costruzione o finitura di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
6. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

7. I materiali di scarico e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luoghi indicati dall'Ufficio.
8. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
9. I veicoli adibiti a trasporto di materiali non potranno sostare all'interno del Cimitero oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono.
10. E' vietato attivare nel Cimitero laboratorio di sgrossamento dei materiali.
11. Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.
12. L'Ufficio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate.
13. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
14. L'Ufficio Cimiteriale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
15. Il medesimo accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.
16. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente Ufficio cimiteriale.
17. E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi, nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dall'Ufficio.
18. E' altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di Commemorazione dei Defunti dal 27 ottobre al 5 novembre.

#### **ART. 64 - SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ**

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nel area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte dell'Ufficio preposto ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

## TITOLIV - CONCESSIONI

### CAPO 1 - TIPOLOGIE

#### **ART. 65 - SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti delle disponibilità e del piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali,(loculi e colombari).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni o estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Il diritto d'uso non può essere ceduto e trasmesso a terzi; tutto ciò che è posto su una sepoltura è fuori commercio.
9. La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

#### **ART. 66 - ATTO DI CONCESSIONE**

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione medesima ed in particolare deve indicare: la tipologia della concessione e la sua identificazione; il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; la durata; la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro tempore; le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **ART. 67 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. La durata delle concessioni è fissata:
  - **In 99 anni per le aree destinate cappelline gentilizie per le sepolture di famiglie e collettività costruite dal Comune;**
  - **In 60 anni per i loculi da concedere a privati in vita**
  - **in 30 anni** per i loculi normali, aerati o colombari (ossari, urne cinerarie).
2. A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, può essere consentito il rinnovo della concessione dei soli colombari oltre il trentesimo anno. Il rinnovo è soggetto al pagamento del relativo canone di concessione.
3. La decorrenza è stabilita dalla data di concessione o rinnovo.

**ART. 68 - CONCESSIONI TEMPORANEE INDIVIDUALI**

1. La sepoltura individuale privata in loculi è concessa solo in presenza di decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto, che assume la veste di concessionario. Non possono essere concessi loculi a viventi.
2. Per favorire la vicinanza dei defunti con il proprio coniuge o con parenti (già deceduti) sarà possibile ottenere nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione. La durata della concessione per i nuovi loculi in cui dovranno essere traslate le salme non potrà superare i 30 anni e comunque non oltre il periodo di naturale scadenza della concessione originaria. Al loculo retrocesso si applica la norma di cui all'art. 88 del presente Regolamento per la valutazione del prezzo. E' altresì ammesso il subentro nella concessione di un loculo già concesso a privato (solo nel caso di concessioni perpetue o novantonovennali) ma non utilizzato, nel quale caso a seguito della domanda di retrocessione del concessionario verrà stipulata nuova concessione con i termini di scadenza di cui al presente Regolamento.
3. In presenza di tumulazioni provvisorie verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:
4. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
5. Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata
6. I loculi verranno assegnati seguendo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo dal loculo alto a sinistra sino in basso andando poi verso destra della fila disponibile nel reparto in attività e fino ad esaurimento del reparto stesso, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione delle domande.
7. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
8. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire criteri e modalità per la traslazione di salme all'interno del Cimitero.
9. La sepoltura individuale privata in colombari è concessa solo in presenza di resti mortali o ceneri.
10. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può essere trasferito a terzi.
11. la decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione.
12. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione, fatta salva la decadenza.
13. le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili.
14. La modifica di una concessione perpetua o novantonovennale per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione **a titolo oneroso** a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento. Si considera come modifica alla concessione perpetua o novantonovennale l'apertura del loculo per la estumulazione e/o il successivo riuso per la tumulazione di una nuova salma.
15. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso di un loculo aerato di nuova costruzione per una durata di 10 anni, completo di lapide, a quelle persone che rinuncino alla concessione di un vecchio loculo perpetuo o di 99 anni. L'importo della concessione decennale sarà pari **al 20% dell'importo** previsto e rimarranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'apertura del vecchio loculo, l'eventuale

scheletrizzazione o con sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti, nel loculo stesso modificato ad aerato o tramite inumazione in apposito campo per il tempo previsto dal presente Regolamento. Sul loculo o sulla tomba a terra verrà posto un segno identificativo della salma a carico del Comune. L'eventuale rinnovo della concessione sino ad un massimo di 30 anni sarà a carico del concessionario con pagamento della tariffa piena.

16. Il pagamento della concessione dovrà essere effettuato mediante bollettino di c.c.p. n° 11428638 - intestato a Comune di P.S.Elpidio- servizio loculi cimiteriali- , specificando nella causale il numero del loculo.
17. Il Pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla data di richiesta del loculo.
18. E' previsto, su specifica richiesta, il pagamento rateale della concessione in presenza di nuclei familiari il cui ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), rilasciato da un Patronato autorizzato, non abbiano superato nell'anno precedente la richiesta, i 9.100,00 (novemilacento) euro. La rateizzazione dura 12 mesi e dovrà avvenire solo attraverso bollettini di c.c.p. che verranno rilasciati al momento dell'accettazione della rateizzazione, con provvedimento del Responsabile del Servizio, in cui verranno indicate le date di scadenza mensili ( 15 o 30 del mese a seconda della data di decesso). A tale rateizzazione, in considerazione della fascia sociale cui è rivolta, non si applicano gli interessi, per cui la rata sarà 1/12 del costo del loculo. Qualora il concessionario, dopo la scadenza dell'ultima rata non abbia pagato tutto o in parte il debito, si provvederà alla riscossione coattiva attraverso Equitalia o altra Società di factoring.

#### **ART. 69 - CONCESSIONI TEMPORANE E COLLETTIVE**

1. La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base a criteri oggettivi preventivamente definiti dalla Giunta Municipale.
2. Un'unica sepoltura collettiva può essere concessa per una o più famiglie, con individuazione dei posti a ciascuna spettante; i rispettivi fondatori o richiedenti assumono nei confronti del Comune, ciascuno per sé e per la propria famiglia, la qualità di concessionario.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. La famiglia del concessionario è da intendersi, oltre che dal coniuge, composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al primo grado ed ai collaterali al secondo grado. Nel concetto di famiglia per gli ascendenti, discendenti e collaterali di cui sopra, il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari:
6. la convivenza verrà provata di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente comma;
7. la condizione di particolare benemerienza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.
11. *I criteri per l'assegnazione delle aree per la costruzione da parte dei concessionari di cappelline gentilizie sono i seguenti:*
  - a) *Possono partecipare all'assegnazione tutte le famiglie residenti a Porto Sant'Elpidio alla data di pubblicazione del bando*
  - b) *Una famiglia non può partecipare per più di una concessione.*
  - c) *Le concessioni saranno assegnate sorteggiando le richieste pervenute e stilando una graduatoria sulla cui base poi il concessionario sceglierà l'area. Nel caso le domande siano inferiori alle aree da assegnare, La Giunta Comunale deciderà quali parti di aree assegnare subito per soddisfare l'esigenza ed evitare una dispersione delle stesse.*
  - d) *Nel caso le domande siano in numero superiore alla disponibilità di aree, rimarranno in graduatoria e potranno concorrere all'assegnazione delle aree in caso di rinuncia di richiedenti.*
  - e) *Verrà richiesta ai concorrenti una somma a titolo di impegno, pari almeno al 20 % dell'importo della concessione, oltre alla sottoscrizione, in sede di gara, di accettazione delle norme e condizioni per la concessione della cappellina, previste sia dal presente regolamento che dalle Norme tecniche di realizzazione delle cappelline approvate dal Consiglio Comunale unitamente al piano di utilizzo delle aree dell'Ampliamento del Civico Cimitero.*
  - f) *All'atto della concessione il concorrente dovrà versare l'importo dovuto. Nel caso il concorrente non versi quanto richiesto verrà introitata la somma versata a titolo di impegno.*
  - g) *Le norme regolanti la costruzione della cappelline sono quelle previste dalla legge 380/2001. Nell'atto di concessione verrà espressamente indicato che i termini di costruzione i cui all'art 15 della legge 380/2001 sono inderogabili e il mancato rispetto di uno dei due termini produrrà la decadenza della concessione.*
  - h) *Le norme regolanti la costruzione della cappelline sono quelle previste dagli art. 63,64 e 71 del Regolamento di polizia Mortuaria approvato.*
12. *Alla scadenza della concessione la cappellina entra a far parte del patrimonio comunale e potrà essere rinnovata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa gara ad evidenza pubblica, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato delle sepolture in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso. Tale rinnovo è subordinato al versamento dell'importo che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale di volta in volta, tenendo presenti molteplici fattori correnti all'epoca di richiesta del rinnovo stesso, quali il prezzo delle aree in vigore, lo stato di manutenzione delle opere, i presunti costi per riattamenti e migliorie, la disponibilità dei loculi, nonché le condizioni generali cimiteriali emergenti.*
13. Nelle aree previste dal Piano di utilizzo delle aree cimiteriali per la costruzione di loculi da concedere a privati in vita verranno assegnati secondo i seguenti criteri:
  - a) *Possono partecipare all'assegnazione tutte le famiglie residenti a Porto Sant'Elpidio alla data di pubblicazione del bando*
  - b) *Una famiglia non può partecipare per più di una concessione con un massimo di quattro loculi ed un minimo di due.*
  - c) *Le concessioni saranno assegnate prioritariamente ai richiedenti la cui età al momento della scadenza del bando sia uguale o superiore a 70 anni. Tra tutti questi richiedenti verrà stilata una graduatoria mediante sorteggio pubblico assegnando d'Ufficio i loculi a due a due affiancati partendo dalla terza fila a sinistra in alto e procedendo verso il basso.*

- d) *I loculi di risulta a seguito della assegnazione di cui al precedente punto verranno assegnati agli altri concorrenti sempre sulla base di una graduatoria a seguito sorteggio pubblico tra le domande pervenute.*
- e) *Verrà richiesta ai concorrenti una somma a titolo di impegno, pari almeno al 20 % dell'importo della concessione, oltre alla sottoscrizione, in sede di gara, di accettazione delle norme e condizioni per la concessione dei loculi. All'atto della concessione il concorrente dovrà versare l'importo dovuto. Nel caso il concorrente non versi quanto richiesto verrà introitata la somma versata a titolo di impegno*
- f) *I loculi della quarta fila che sono a disposizione dell'Amministrazione come loculi per depositi temporanei o per la mineralizzazione completa dei resti mortali attraverso la tecnica dei loculi aerati, possono essere anche essi dati in concessione a privati a vita dietro specifica richiesta dei partecipanti alla gara.*

#### **ART. 70 - AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE**

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme (ed eventualmente resti, ceneri, feti) di persone appartenenti alla famiglia ovunque decedute, o già altrove sepolte, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o, nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito, nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.
3. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.
4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
6. Le eventuali controversie tra titolari di una tomba, vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari.
7. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di preminenza.
8. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati.

#### **ART. 71 - COSTRUZIONE DELL'OPERA**

1. La concessione temporanea collettiva impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro e non oltre sei mesi, da approvarsi secondo le modalità di cui agli articoli 68 e 69, ed alla esecuzione delle opere relative entro il tempo massimo di 24 mesi dalla concessione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dal Sindaco può essere accordata, sul termine di esecuzione, una proroga di un anno, previa giustificata richiesta dell'interessato.

#### **ART. 72 - DIVISIONI E SUBENTRI**

##### ***Sepolture private***

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per

l'aggiornamento della intestazione della concessione in favore dei successori e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari.
3. Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.
4. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.
5. I concessionari succeduti al fondatore possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la individuazione di separate quote della concessione stessa.
6. Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della Legge 15/1968 dei concessionari aventi titolo.
7. In difetto di designazione di un rappresentante di una concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. **Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.**
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 60 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o quando non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad enti per curare la manutenzione della sepoltura .
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o trent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ART. 73 - CONCESSIONI IN USO DI LOCULI**

Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato entro e non oltre un anno dall'evento.

L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni: quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).

#### **ART. 74 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi il Sindaco potrà disporre, la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.



Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Sindaco provvederà alla dichiarazione di decadenza previa diffida a provvedere entro trenta giorni, secondo la procedura prevista dall'art. 78.

#### **ART. 75 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.
2. Con l'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

#### **ART. 76 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

1. Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale temporanea o perpetua quando la sepoltura non sia stata occupata o, se occupata, la salma venga trasferita in altra sede o tomba di famiglia o per cremazione; ovvero in altra sepoltura dello stesso cimitero nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di mancata occupazione o di liberazione del loculo o di cremazione, spetta agli interessati il rimborso della somma stabilita di seguito, commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi, per ogni anno di residua durata della concessione calcolata dalla data di rilascio della stessa. Per le concessioni perpetue e novantonovenne, il rimborso è calcolato forfettariamente alla metà della tariffa in vigore per le analoghe concessioni trentennali.
3. Negli altri casi non spetta alcun rimborso.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ART. 77 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE COLLETTIVE**

1. Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di aree o sepolture collettive quando:
2. il concessionario non abbia iniziato o non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
3. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero, o liberabile da salme, ceneri o resti.
4. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari a 1/140 della tariffa vigente o di quella determinata in relazione al numero dei posti disponibili ed alla tariffa in vigore per analoghe concessioni individuali (loculi o colombari) trentennali recenti; la tariffa è commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi per ogni anno di residua durata.
5. Per le concessioni perpetue il rimborso della somma è pari ad 1/3 del valore della tomba determinato su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
6. In caso di disaccordo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.

**ART. 78 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a). quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b). quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c). in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d). quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 61 ;
  - e). quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o per morte degli aventi diritto (o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 74;)
  - f). **quando gli aventi titolo non comunichino all'apposito Ufficio Cimiteriale, in forma scritta, entro un anno, la richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione. Nel caso di una pluralità di titolari, occorre indicare il rappresentante degli interessati nei confronti del Comune.**
  - g). quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere d), e), f) e g) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale ed a quello del Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. Trascorsi trenta giorni senza che gli interessati vi provvedano, il Sindaco dichiara la decadenza.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione dei resti mortali rispettivamente in campo ed ossario comune., dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune. Le traslazioni avverranno in fasi successive ad iniziare dalle data di tumulazione più vecchia.

**ART. 79 - REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, II comma, del DPR 285/1990, la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altra particolare ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi verrà concessa agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese di trasferimento.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e Cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art 79 bis**

Nei loculi singoli e nei loculi di cappelline gentilizie concessi ma non ancora utilizzati è ammessa la tumulazione dei seguenti soggetti rispetto al concessionario:

- cognati
- nipoti
- persone in affidamento
- persone adottate

resta ferma la durata e quindi la scadenza della concessione

## **T I T O L O V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO 1 - DISPOSIZIONI VARIE**

#### ***ART. 80 - ASSEGNAZIONE SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI***

L'Amministrazione Comunale può destinare nel Cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per grandi opere di ingegno o per grandi servizi resi alla Comunità.

#### ***ART. 81 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI***

1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute delle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo quanto disposto agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990.

#### ***ART 82 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI***

1. Lo schedario dei defunti ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 87 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

#### ***ART. 83 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI***

1. Lo scadenziario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO 2 - DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***ART. 84 - CAUTELE***

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, copritomba, monumenti, tombe, edicole, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**ART. 85 - TARIFFE**

1. Le tariffe ed i diritti inerenti ai servizi cimiteriali sono determinati, in prima applicazione, unitamente all'approvazione del presente Regolamento, successivamente è delegata la Giunta Municipale alle sue variazioni e/o integrazioni, tenuto conto dei costi dei servizi stessi.

**ART. 86 - NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale
2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti
3. Le concessioni perpetue, novantanovennali e cinquantennali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino libere (non occupate da salme), verranno tramutate d'ufficio in concessioni trentennali con data di inizio coincidente con la data di esecutività del presente Regolamento. Gli intestatari delle nuove concessioni potranno essere anche gli eredi legittimi del concessionario originario. Qualora tutti gli eredi rinuncino a tale nuova concessione, verrà liquidata la somma prevista per i vari casi ed indicata nell'art. 88. La trasformazione della concessione avverrà senza onere per le parti.
4. per la regolarizzazione delle situazioni pregresse si stabilisce che alla movimentazione di salme tumulate di loro libera scelta in loculi privati, si applicano i seguenti criteri, sempre nel caso di salme che avevano il diritto di essere tumulate nel cimitero di P.S.Elpidio come specificato all'art. 27 del presente Regolamento:
  - a le salme tumulate in loculi concessi in prestito dal privato a titolo gratuito potranno essere traslate in un loculo oggetto di nuova concessione solo nel caso di morte del concessionario e successiva autorizzazione alla tumulazione nel loculo già occupato dalla salma. La durata della concessione della salma traslata sarà ridotta del periodo di permanenza nel loculo avuto in prestito. Il concessionario del nuovo loculo dovrà farsi carico, oltre che delle spese di traslazione, anche delle eventuali spesa per la sanificazione ed il ripristino della condizione di impermeabilità del loculo, oltre naturalmente all'acquisto di una nuova lapide per il vecchio loculo.
  - b In deroga al punto a, per le salme tumulate in loculi concessi in prestito dal privato a titolo gratuito, su domanda delle parti interessate, il comune, nei limiti della disponibilità di loculi e nel rispetto della cronologia di morte, assegnerà un loculo di nuova concessione. La durata della concessione della salma traslata sarà ridotta del periodo di permanenza nel loculo avuto in prestito. Il concessionario del nuovo loculo dovrà farsi carico, oltre che delle spese di traslazione, anche delle eventuali spesa per la sanificazione ed il ripristino della condizione di impermeabilità del loculo, oltre naturalmente all'acquisto di una nuova lapide per il vecchio loculo.
5. è considerato "concessionario di fatto":
  - c il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
  - d il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;

- e il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attestati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

6 Nel tale caso per i loculi non occupati, il Responsabile del Servizio attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:

- ⇒ pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- ⇒ dichiarazione del responsabile dell'ufficio dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- ⇒ stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.

I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione.

Per regolarizzare le situazioni di volturazione delle concessioni di evitare la decadenza delle stesse, entro due anni dalla data di validità del presente Regolamento, gli interessati dovranno richiederne in forma scritta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 84 del presente Regolamento. Di tale norma verrà data ampia diffusione mediante stampa ed avvisi fissi su tutti gli ingressi del Cimitero.

In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L.R. n. 3/2005 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

#### **ART. 87 - SANZIONI**

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
2. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza
  - dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
  - comportamento recidivo del soggetto.
3. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 20 comma 3 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

**ART. 88 - TARIFFE DA APPLICARE anno 2011**

I loculi nuovi che verranno dati in concessione potranno essere tutti aerati, mentre quelli di recupero potranno essere resi aerati con un apposito kit.

Per parte vecchia del cimitero si intende la parte più antica delimitata ad ovest ed a nord dai due ampliamenti successivi. La parte nuova è quella relativa ai due ampliamenti.

Concessione trentennale loculi parte nuova, compresi di lapide, tumulazione	<b>2.500</b>
Concessione ventennale loculi parte nuova, compresi di lapide, tumulazione	<b>1.800</b>
Concessione decennale loculi parte nuova, compresi di lapide, tumulazione	<b>1.000</b>
Concessione trentennale loculi parte vecchia escluso la lapide, compreso tumulazione	<b>1.000</b>
Concessione trentennale loculi parte vecchia escluso la lapide, dalla quarta alla quinta fila, compreso tumulazione	<b>800</b>
Le concessioni dei loculi nella parte vecchia nel caso di durata inferiore ai 30 anni ( 10 e 20) verranno calcolate euro/anno	<b>25</b>
Concessione per 99 anni di aree cimiteriali per costruzione tomba di famiglia, compresa la struttura grezza della cappellina in c.a. o muratura a carico del comune. a corpo	<b>80.000</b>
Concessione per 60 anni di loculo cimiteriale a persone in vita, compresa la lapide ed esclusa la tumulazione	<b>5.000</b>
Deposito provvisorio di salme in loculi individuali nel caso di mancanza di loculi – art. 33, comma 2c) Tariffa minima 1 mese- La somma totale spesa verrà portata in detrazione dal costo del loculo definitivo. Euro/mese	<b>20</b>
Concessione ossari, ossarietti, celle cinerarie – massimo 30 anni - euro/anno – con pietra	<b>10</b>
Concessione decennale per inumazione a terra nel caso di campi attrezzati (lapide, ecc)	<b>500</b>
Riacquisto loculo parte vecchia- derivante da concessione perpetua/99 anni	<b>600</b>
Riacquisto loculo parte nuova (1° e 2° ampliamento)	<b>1.000</b>
Riacquisto degli ossari nel caso di retrocessione dalla concessione perpetua o novantonovenale;	<b>100</b>
Tumulazione in loculo compresi	<b>€ 250</b>
Tumulazione in tombe private	<b>€ 300</b>
Tumulazione in loculo ossario	<b>€ 150</b>
Tumulazione R.M. o ceneri	<b>€ 200</b>
Inumazione (con scavo eseguito con mezzo meccanico )	<b>€ 250</b>
Inumazione (con scavo eseguito a mano )	<b>€ 350</b>
Estumulazione	<b>€ 250</b>



Esumazione	€ 250
Ricognizione	€ 100
Condizionamento (Estumulazione + Inumazione a terra salma mummificata)	€ 550
Condizionamento (Estumulazione + Resti Mortali con ritumulazione nello stesso loculo)	€ 400
Traslazione (Estumulazione e trasferimento da loculo a loculo)	€ 300
Traslazione (Estumulazione e ritumulazione nello stesso loculo per lavori)	€ 250
Traslazione (Estumulazione e trasferimento da tomba privata/loculo a loculo/tomba privata)	€ 350
Traslazione di resti mortali	€ 200
<b>Casi speciali</b>	
Tumulazione di una salma riutilizzando il loculo vecchio comprendendo nel prezzo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• apertura loculo e riduzione in cassetta dei resti mortali;</li> <li>• eventuale deposito della salma fresca in loculo provvisorio fornito dall'Amministrazione, nel caso la riduzione dei resti non sia possibile contestualmente (compreso chiusura dello stesso) e successiva traslazione della salma fresca nel loculo definitivo;</li> <li>• concessione trentennale del loculo vecchio (a prescindere dalla fila in cui si trovi);</li> </ul>	<b>400</b> <b>+</b> <b>450</b>

Allegato 1

<b>TARIFFE SERVIZIO LUCI VOTIVE</b>	
<b>Spesa di primo allaccio per una lampada</b>	50
<b>Spesa riallaccio</b>	30
<b>tariffa canone annuo</b>	30

Le suddette tariffe saranno aggiornate annualmente sulla base dei costi del servizio.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ESECUTRICI**

### **ART. 1 Principi**

Con la richiesta di esecuzione all'esercizio di attività di produzione e servizio nel perimetro del Cimitero Comunale le ditte si impegnano ad improntare la propria attività a criteri di correttezza commerciale, di lealtà nei confronti dei concorrenti e dei clienti, di parità di trattamento di clienti e collaboratori indifferentemente a condizioni di stato, sesso, razza, religione e opinione, di rispetto delle speciali condizioni imposte dalla generale sensibilità per la natura dei luoghi.

### **ART. 2 Conoscenza del regolamento e adozione quale regola**

La ditta si impegna alla piena, compiuta ed aggiornata nozione ed osservanza dei regolamenti per il decoro e di polizia mortuaria comunali, ed in genere della normativa regionale e nazionale che norma il settore e la propria attività.

### **ART. 3 Rapporti con i clienti**

1. La ditta si impegna a rispettare puntualmente le obbligazioni contrattuali assunte nei rispetti dei committenti, sia in termini di qualità che di prezzo e di puntualità dei termini di consegna.
2. La ditta si impegna all'assoluta trasparenza del prezzo, esibendo al cliente distinta delle operazioni previste e delle relative tariffe prima dell'ordinazione e precisando nel contempo la percentuale entro la quale potranno variare le somme non esattamente prevedibili se non all'atto dell'ultimazione dell'attività.
3. In riferimento ai servizi da essa prestati la ditta aderisce al sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza di cui all'articolo 9 del "Regolamento per il decoro", impegnandosi fin da ora all'informazione della propria clientela ed alla comunicazione dei dati di gestione a ciò necessari.
4. La ditta si impegna a prestare la garanzia delle opere a termini di legge, rimanendo responsabile in tal senso sia nei rispetti del committente che del Comune in ragione del particolare rilievo pubblico delle condizioni di decoro dei cimiteri.

### **ART. 4 Rapporti con i collaboratori**

1. La ditta si impegna ad assicurare ai propri collaboratori un trattamento informato al pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e aziendali in materia di assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e remunerazione dei lavoratori.
2. La ditta si impegna alla formazione dei propri collaboratori affinché essi abbiano piena nozione dei criteri e degli obblighi ai quali attenersi nello svolgimento della propria attività.

### **ART. 5 Rapporti con i concorrenti**

La ditta si impegna ad evitare qualsiasi forma di comportamento sleale nei confronti dei concorrenti. Essa pertanto si asterrà dall'esprimere giudizi sulla qualità e correttezza del loro operare ed eviterà che la propria attività possa arrecare danni o intralci a quella delle altre aziende.

### **ART. 6 Rapporto con la generalità dei cittadini**

La ditta è tenuta a porre la massima attenzione a non provocare con la propria attività disturbo o danni alle persone che nel corso di essa frequentino i cimiteri. Nei rapporti con esse si impegna ad evitare qualsiasi comportamento ingiurioso o litigioso, attenendosi alla massima disponibilità e cortesia.

### **ART. 7 Rapporto con l'Amministrazione**

1. La ditta si impegna ad ottemperare con puntualità ed immediatezza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale evitando qualsiasi litigiosità.
2. In caso di disaccordo con le disposizioni date si impegna comunque ad ottemperarvi, salva la facoltà di richiedere la trascrizione a verbale del proprio dissenso, di ricorso gerarchico ed i rimedi di legge ove le stesse determinino danno ingiusto.

### **ART. 8 Requisiti generali**

La ditta, per poter operare nel Cimitero, dovrà avere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Regolare posizione contributiva ed assicurativa
- polizza assicurativa obbligatoria per danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.

I suddetti requisiti sono attestati dal richiedente sotto la propria responsabilità, (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

### **ART. 9 Sanzioni**

1. Nel caso di violazioni al presente codice di comportamento è facoltà dell'Amministrazione procedere all'erogazione di una sanzione proporzionata all'entità della violazione commessa, stabilita tra il richiamo scritto e la sospensione temporale di ulteriori lavori presso il Cimitero Comunale. La sanzione è contestata dal responsabile del Servizio e verrà dallo stesso erogata secondo equità fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi, con una graduazione che tenga conto della gravità dell'addebito e dell'eventuale recidiva. Prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione l'addebito dovrà essere contestato alla ditta in via formale, dando alla stessa congruo termine per le eventuali osservazioni e controdeduzioni.
2. Nel caso di infrazioni al presente Regolamento frequenti e ripetute e delle quali sia stata ogni volta contestata l'elevata gravità, ovvero tali, per gravità e rilievo alla pubblica opinione, da risultare suscettibili di danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle altre ditte, è previsto, con la procedura del comma precedente, la sanzione della revoca all'esecuzione dei lavori.
3. La ditta cui sia stato comminato un provvedimento di revoca non potrà proporre nuova richiesta di accreditamento se non decorso un anno dalla data del provvedimento che lo ha revocato, salvo il caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o dimostri che il motivo della revoca sia venuto meno. Per esso la moratoria si estende a tre anni.
4. La ditta che non ha i requisiti posti dalla legge per l'esercizio in via generale dell'attività svolta o ove emergano violazioni delle normative del lavoro ed impiego della manodopera o non abbia provveduto al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile verrà revocata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel Cimitero. .

### **ART. 10 Privacy**

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In attuazione dell'articolo 13 della citata legge Le comunichiamo che i dati personali da Lei

liberamente forniti saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata dal Comune di Porto Sant'Elpidio mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge. I suoi dati personali verranno trattati dal Comune per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie attività. I dati richiesti sono facoltativi, tuttavia se i dati non verranno conferiti non si potrà dar luogo al servizio richiesto e la eventuale rimozione o rifiuto di conferimento dei dati riserva al Comune il diritto di non effettuare quanto richiesto.

Per l'esecuzione del servizio richiesto i dati potranno essere comunicati dal Comune a soggetti delegati allo svolgimento di funzioni inerenti al servizio reso e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità connesse, strumentali o di supporto a tali servizi. Potranno inoltre essere comunicati a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che per conto e/o nell'interesse del Comune effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, correlate, strumentali o di supporto a quelle del Comune.

L'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, la integrazione dei dati, può opporsi al loro trattamento, nonché chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Comune di Porto Sant'Elpidio - con sede in Corso Umbro I° 465 – 63018 Porto Sant'Elpidio

Allegati: domande



# CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

**Al Responsabile Servizi Cimiteriali  
del Comune di Porto Sant'Elpidio**

Oggetto:	<b>Comunicazione interesse ad eseguire lavori presso il Cimitero Comunale per collocazione epigrafi, lapidi e manufatti copritomba ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.</b>
----------	--

Il sottoscritto ....., nato a .....,  
il ..... in qualità di .....  
dell'impresa .....  
corrente in .....P.I.V.A.....  
TEL ..... Fax ..... email .....

Con la presente che fa parte integrante del Codice di Comportamento e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

1. di aver attentamente visionato Il Regolamento Comunale relativo a epigrafi, lapidi e manufatti copritomba, di accettarne integralmente il contenuto, di impegnarsi al rispetto di quanto ivi indicato e a far rispettare quanto indicato anche da parte del proprio personale dipendente o comunque incaricato.
2. di accettare il Codice di comportamento allegato al Regolamento impegnandomi per rispettarne le norme ivi contenute;
3. di essere iscritto alla camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_ per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni \_\_\_\_\_
4. di essere in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali previsti dalla legge e di avere le seguenti pos INPS n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_ INAIL n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_
5. di essere in possesso di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi rilasciata da \_\_\_\_\_ e scadente il \_\_\_\_\_ - tutt'ora in vigore avendone pagato il premio
6. di non avere in corso applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
7. L'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

Porto Sant'Elpidio, lì \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, essendo stato correttamente informato circa le modalità di svolgimento e presa visione della Informativa consegnata ai sensi dell'art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che i propri dati personali vengano trattati dal Comune di Porto Sant'Elpidio . per le indicate finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie attività.

Firma \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Modello lavori da inviare per fax o email

**Al Responsabile Servizi Cimiteriali  
del Comune di Porto Sant'Elpidio**

<b>Oggetto:</b>	<b>Comunicazione per collocazione epigrafi, lapidi e manufatti copritomba ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.</b>
-----------------	---

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Cod. fisc. / Part. IVA \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

in qualità di  Concessionario  Familiare  : Altro

### COMUNICA

di procedere, entro e non oltre 15 giorni dalla presente comunicazione, all'esecuzione/installazione di:

Lapide  Copritomba  Nuova Epigrafe  Altro

presso loculo n. \_\_\_\_\_ campo inumazione n° \_\_\_\_\_ zona \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_

inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

- di aver attentamente visionato il Regolamento Comunale e le prescrizioni date dall'UTC relative a epigrafi, lapidi e manufatti copritomba e di accettarne integralmente il contenuto;
- che le lavorazioni oggetto d'intervento saranno affidate a:

Assuntore dei lavori: \_\_\_\_\_

Cod. fisc. / Part. IVA \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Iscritto al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_

- che eventuali nuove epigrafi si potranno descrivere dettagliatamente come segue:

Generalità defunto \_\_\_\_\_

Epigrafe \_\_\_\_\_

Porto Sant'Elpidio li \_\_\_\_\_

**Il Richiedente**

**l'Impresa**

### **Privacy**

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In attuazione dell'articolo 13 della citata legge Le comunichiamo che i dati personali da Lei liberamente forniti saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata dal Comune di Porto Sant'Elpidio mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge. I suoi dati personali verranno trattati dal Comune per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle proprie attività. I dati richiesti sono facoltativi, tuttavia se i dati non verranno conferiti non si potrà dar luogo al servizio richiesto e la eventuale rimozione o rifiuto di conferimento dei dati riserva al Comune il diritto di non effettuare quanto richiesto.

Per l'esecuzione del servizio richiesto i dati potranno essere comunicati dal Comune a soggetti delegati allo svolgimento di funzioni inerenti al servizio reso e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità connesse, strumentali o di supporto a tali servizi. Potranno inoltre essere comunicati a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che per conto e/o nell'interesse del Comune effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, correlate, strumentali o di supporto a quelle del Comune.

L'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, la integrazione dei dati, può opporsi al loro trattamento, nonché chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.

**Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Comune di Porto Sant'Elpidio - con sede in Corso Umberto I°-465 – 63018 Porto Sant'Elpidio**

## SOMMARIO

<b>CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLI</b> -.....	<b>2</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 1 - OGGETTO</b> .....	2
<b>ART. 2 - COMPETENZE</b> .....	3
<b>ART. 3 - RESPONSABILITÀ</b> .....	3
<b>ART. 4 - SERVIZI A PAGAMENTO</b> .....	3
<b>ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO</b> .....	3
<b>ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO</b> .....	4
<b>ART. 7 - PERIODO DI OSSERVAZIONE</b> .....	4
<b>CAPO 2 - FERETRI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO</b> .....	4
<b>ART. 9 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI</b> .....	4
<b>ART. 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO</b> .....	4
<b>CAPO 3 - TRASPORTI FUNEBRI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 11 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE</b> .....	4
<b>ART. 12 - TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE</b> .....	5
<b>ART. 13 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO</b> .....	5
<b>ART. 14 - TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO</b> .....	5
<b>ART. 15 - TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI</b> .....	5
<b>ART. 16 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE</b> .....	6
<b>ART. 17 - REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI</b> .....	6
<b>ART. 18 - TRASPORTI GRATUITI O A PAGAMENTO</b> .....	6
<b>ART. 19 - ORARI E MODALITÀ</b> .....	7
<b>ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI</b> .....	7
<b>ART. 21 - RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI</b> .....	7
<b>TITOLO II - SERVIZI NEL CIMITERO</b> .....	<b>8</b>
<b>CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 22 - VIGILANZA</b> .....	8
<b>ART. 23 - REPARTI NEL CIMITERO</b> .....	8
<b>ART. 24 - AMMISSIONE NEL CIMITERO</b> .....	8
<b>CAPO 2 - COSTRUZIONE CIMITERI - PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	9
<b>ART. 26 - PIANO CIMITERIALE</b> .....	9
<b>CAPO 3 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 27 - INUMAZIONE</b> .....	11
<b>ART. 28 - ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI</b> .....	11
<b>ART. 29 - TUMULAZIONE</b> .....	11
<b>ART. 30 - DEPOSITO PROVVISORIO</b> .....	12
<b>CAPO 4 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 31 - ESUMAZIONI ORDINARIE</b> .....	12
<b>ART. 32 - AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE</b> .....	13
<b>ART. 33 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA</b> .....	13
<b>ART. 34 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE</b> .....	13
<b>ART. 37 - OGGETTI DA RECUPERARE</b> .....	14
<b>CAPO 5 - CREMAZIONI</b> .....	<b>15</b>



ART. 38 - AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 39 - URNE CINERARIE.....	15
ART. 40- INUMAZIONE DELLE CENERI.....	15
ART. 41- FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE.....	16
ART. 42- RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	16
ART. 43- SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE.....	17
ART. 44- MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	17
ART. 45- DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE.....	17
ART. 46- COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE.....	18
ART. 47- FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE.....	18
ART. 48- TARIFFA.....	18
ART. 49- AFFIDAMENTO CENERI AI FAMILIARI DEI DEFUNTI.....	18
<b>CAPO 6 - POLIZIA DEL CIMITERO.....</b>	<b>19</b>
ART. 50 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO.....	19
ART. 51 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO.....	19
ART. 52 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE.....	20
ART. 53- EPIGRAFI.....	21
ART. 54 - DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI).....	21
ART. 55 - RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE.....	22
ART. 56- TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE IN AREE CIMITERIALI.....	22
ART. 57 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	23
ART. 58- RITI FUNEBRI.....	23
ART. 59- ATTIVITA' DI RIVENDITA DEI FIORI.....	23
ART. 60 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	25
ART. 61 - MATERIALE ORNAMENTALE.....	25
<b>TITOL III - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO.....</b>	<b>25</b>
<b>CAPO 1 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....</b>	<b>25</b>
ART. 62 - ACCESSO AL CIMITERO.....	25
ART. 63 - PROGETTI PER COSTRUZIONI.....	25
ART. 64 - SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ.....	26
<b>TITOL IV - CONCESSIONI.....</b>	<b>27</b>
<b>CAPO 1 - TIPOLOGIE.....</b>	<b>27</b>
ART. 65 - SEPOLTURE PRIVATE.....	27
ART. 66 - ATTO DI CONCESSIONE.....	27
ART. 67 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....	27
ART. 68 - CONCESSIONI TEMPORANEE INDIVIDUALI.....	28
ART. 69 - CONCESSIONI TEMPORANEE COLLETTIVE.....	29
ART. 70 - AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE.....	31
ART. 71 - COSTRUZIONE DELL'OPERA.....	31
ART. 72 - DIVISIONI E SUBENTRI.....	31
ART. 73 - CONCESSIONI IN USO DI LOCULI.....	32
ART. 74 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.....	32
ART. 75 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	33
ART. 76 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE.....	33
ART. 77 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE COLLETTIVE.....	33
ART. 78 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	34
ART. 79.bis emendamento.....	35
<b>TITOL V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....</b>	<b>36</b>
<b>CAPO 1 - DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	<b>36</b>
ART. 80 - ASSEGNAZIONE SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	36
ART. 81 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	36

<i>ART 82 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI</i> .....	36
<i>ART. 83 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI</i> .....	36
<b>CAPO 2 - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>36</b>
<i>ART. 84 - CAUTELE</i> .....	36
<i>ART. 85 - TARIFFE</i> .....	37
<i>ART. 86 - NORME TRANSITORIE</i> .....	37
<i>ART. 87 - SANZIONI</i> .....	38
<b>CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ESECUTRICI</b> .....	<b>42</b>
<i>ART. 1 Principi</i> .....	42
<i>ART. 2 Conoscenza del regolamento e adozione quale regola</i> .....	42
<i>ART. 3 Rapporti con i clienti</i> .....	42
<i>ART. 4 Rapporti con i collaboratori</i> .....	42
<i>ART. 5 Rapporti con i concorrenti</i> .....	42
<i>ART. 6 Rapporto con la generalità dei cittadini</i> .....	42
<i>ART. 7 Rapporto con l'Amministrazione</i> .....	43
<i>ART. 8 Requisiti generali</i> .....	43
<i>ART. 9 Sanzioni</i> .....	43
<i>ART. 10 Privacy</i> .....	43